



FedIngegner

FEDERAZIONE REGIONALE
ORDINI INGEGNERI
dell'EMILIA ROMAGNA

LINEA GUIDA

per la prestazione professionale del

DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO

*Indicazioni, criteri e buone pratiche
per il controllo operativo delle opere
antincendio in fase di esecuzione
dei lavori*



COMPETENZE E RESPONSABILITÀ



ATTIVITÀ E MANSIONI DEL DOA



DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE



RIFERIMENTI NORMATIVI

Elaborato dalla
Commissione Antincendio FedIngegner



LINEA GUIDA

per la prestazione professionale del DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO



Bologna 4 maggio 2026

Elaborato dalla Commissione Antincendio FedIngER

Coordinatore Commissione Antincendio: Ing. Davide Grandis (FE)

Referente per la Consulta: Ing. Federico Serri (RE)

Componenti della Commissione: Ingg: Gamberi Claudio (BO); Pirini Gaia (FO-CE); Barberi Michele (MO); Casolari Daniele (MO); Bocchi Massimo (PR); Noferini Roberto (RA); Cuttone Vincenzo (RA); Del Rio Simone (RE); Lemmi Alex (RE); Melini Sandro (RN); Barogi Emanuele (RN)

Approvato nella seduta del 05/05/2026 della Consulta di Federazione

PREMESSA

Il presente documento nasce dall'attenzione posta dalla Commissione Antincendio della Federazione Regionale degli Ordini Ingegneri dell'Emilia-Romagna alle tematiche di maggiore attualità nell'ambito della professione dell'ingegneria antincendio.

Di seguito vengono trattati gli aspetti legati agli impegni ricorrenti per i Professionisti coinvolti nel controllo delle opere antincendio durante l'esecuzione dei lavori, che possono essere ricondotti alla figura del Direttore Operativo Antincendio (DOA) che coadiuva il Direttore dei Lavori.

L'ambizione di questo documento è legata anche ad un principio di semplificazione nello svolgimento della professione, costituendo una **Linea Guida** per la prestazione professionale con indicazioni su criteri condivisi e consolidati nelle modalità di svolgimento delle mansioni di controllo operativo in cantiere per le opere antincendio, eventualmente prendendo come riferimento preliminare le metodologie di calcolo per l'onorario di competenza sviluppate anche da altre Consultazioni/Ordini (indicazione preliminare che per ora, rimanda eventualmente al lavoro svolto dalla Commissione Antincendio dell'Ordine degli Ingegneri di Milano).

Il presente documento trae inoltre spunto dalla consapevolezza che la disciplina della prevenzione incendi comprende una molteplicità di prestazioni che devono essere previste e "quotate" nei bandi di affidamento dei servizi di ingegneria e risulta ormai di fondamentale importanza individuare correttamente il valore della prestazione professionale anche indipendentemente dall'importo dei lavori antincendio eseguiti e/o appaltati, perché quest'ultimo, spesso, non rappresenta un parametro significativo per la stima dell'impegno e della responsabilità professionale coinvolta; al contrario, ad esempio nelle prestazioni eseguite con l'approccio prestazionale, l'importo dei lavori è spesso inversamente proporzionale alla consistenza della prestazione professionale stessa.

Tenendo conto della complessità della materia antincendio e delle sue applicazioni nel costruito, si è ritenuto significativo esplicitare quali siano le mansioni **ordinarie** svolte dal Direttore Operativo Antincendio e quali invece normalmente escluse dall'incarico.

Con riferimento alle legge n.124 del 4.08.2017 (art.1 comma 150) ed in particolare alla legge n. 27 del 24.3.2012 art. 9 comma 4 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) viene disposto che, al momento del conferimento dell'incarico, il Professionista renda noto al Cliente il grado di complessità dell'incarico in funzione dell'importanza dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili per le singole prestazioni dal momento del conferimento, fino alla conclusione dell'incarico.

Risulta inoltre di particolare rilevanza per la buona riuscita dell'opera e per il pieno ed adeguato svolgimento dell'incarico che il ruolo del Direttore Operativo Antincendio (DOA) venga individuato **PRIMA** dell'inizio delle lavorazioni appaltate, soprattutto per attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo l'Allegato I del D.P.R. 151/2011, evitando di trascurare funzioni di controllo e verifica indispensabili, non solo negli appalti più complessi per la piena realizzazione delle dotazioni antincendio nella completa conformità alle normative vigenti.

Pur comprendendo che al momento della richiesta di valutazione del progetto antincendio presso il Comando Vigili del Fuoco competente (Art.3 del DPR 151/2011), il progetto generale dell'edificio, e le piene funzioni dell'attività, frequentemente NON hanno ancora raggiunto un livello di affinamento che consenta la piena individuazione dei dettagli costruttivi (presenti solo al livello esecutivo) e delle peculiarità funzionali con i rischi annessi ma consente solo una individuazione dei criteri generali necessari per l'ottenimento dei pareri anche presso altri Enti (SCIA/PDC-Comune, parere ambientale, ecc.); Il successivo progetto antincendio posto a base di appalto (costruttivo/accantierabile) DEVE contenere le prestazioni attese per TUTTE le strategie antincendio adottate. **Non è compito del DOA rendere esecutivo un progetto antincendio redatto (a livello definitivo) unicamente per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o del Parere favorevole da parte del Comando VVF di competenza.**

Occorre ricordare che l'attività professionale riconducibile alla progettazione antincendio, può essere ricondotta in modo schematico a cinque fasi distinte:

- a) Progettazione antincendio per la Valutazione progetto presso il Comando competente ai fini del rilascio del parere favorevole (Livello definitivo o PFTE)
- b) Progettazione antincendio Esecutiva per la realizzazione delle opere in cantiere. Progettazione unificata e coordinata fra tutte le discipline (Architettura, strutture e impianti).
- c) Identificazione del Direttore dei Lavori e/o del DOA per la compagine antincendio.
- d) Collaudo, Asseverazione e presentazione SCIA Antincendio
- e) Prestazioni antincendio accessorie (Redazione Certificazioni, Rinnovo periodico, ecc.)

Alla luce anche dei recenti aggiornamenti introdotti dal Normatore alla disciplina antincendio che trovano particolare risalto nel Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3.08.2015 e ss.mm.ii) con l'individuazione di una progettazione semi-prestazionale (soluzioni conformi), una progettazione prestazionale (soluzioni alternative) ed infine una progettazione prestazionale avanzata (approccio ingegneristico alla Sicurezza antincendio o più semplicemente FSE), la Commissione Antincendio di FedIngerER, ha ritenuto necessario individuare in modo organico l'impegno professionale dell'ingegnere antincendio per portare chiarezza e facilitare la definizione degli incarichi di competenza.

Di seguito vengono riportate le principali prestazioni che possono coinvolgere il professionista incaricato di impegni riconducibili al D.P.R. 151/2011 ed ai decreti a questo collegati con particolare attenzione al D.M. 7.08.2012 con indicazioni dettagliate sulla documentazione che deve costituire l'istanza di valutazione dei progetti antincendio, alle certificazioni e dichiarazioni a corredo delle opere eseguite in cantiere e presentate ai Comandi Vigili del Fuoco di competenza alla presentazione della SCIA_{VVF}

PRESTAZIONI ANTINCENDIO DOA

La materia antincendio è sempre stata particolarmente articolata e complessa, tale da richiedere figure professionali specialistiche e specializzate in svariati campi dell'ingegneria con:

- elevata conoscenza sul comportamento al fuoco dei materiali da costruzione (Reazione al Fuoco – Chimica e fisica dei materiali);
- avanzata specializzazione nella scienza che regola la Resistenza al fuoco delle strutture;
- spiccata esperienza ed approfondimento delle tecniche di costruzione ed installazione di impianti destinati alla sicurezza antincendio:
 - produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
In particolare per gli aspetti legati agli interventi di emergenza e di possibile pericolo durante le operazioni di estinzione dell'incendio e di messa in sicurezza dell'attività
 - protezione contro le scariche atmosferiche;
 - sollevamento o trasporto di cose e persone;
Ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, ...
 - deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e comburenti;
Ad esempio: le tubazioni del servizio comune di utenze di un edificio di civile abitazione alimentato da impianto gas, cioè le sottocolonne e le colonne montanti, devono essere installate all'esterno, sulla facciata dell'edificio servito.
 - riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
 - le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - reti idrauliche di alimentazione degli idranti con gruppo di pressurizzazione e riserva idrica;
 - Impianti automatici di spegnimento dell'incendio;
 - Impianti di Rivelazione ed allarme;
 - Impianti di Evacuazione dei fumi e del calore;
 - Ecc.

Tutte dotazioni che richiedono, da sole, professionisti specializzati per la loro progettazione e Direzione Lavori

- Conoscenza delle funzioni di gestione di apparecchiature complesse e dell'iter di omologazione costituito dalla Marcatura CE e/o certificazioni nel rispetto delle direttive comunitarie;
- Conoscenza delle condizioni Atex (Direttiva europea 2014/34/UE e Direttiva Europea 99/92/CE) e dei requisiti per l'installazione di apparecchiature in ambienti con presenza di atmosfere potenzialmente esplosive;
- ecc.

Si comprende subito quanto l'elenco appena riportato sia solo una breve sintesi di un elenco ben più corposo ed articolato, perché di fondo legato alla complessità della scienza tecnica oggi messa in campo un po' in tutte le applicazioni del costruire.

Solo questi pochi campi di applicazione, appena richiamati, richiedono figure professionali con specializzazioni diverse (strutturista, progettista impianti idraulici, progettista impianti elettrici, ecc.) che spesso non risultano presenti o non trovano riscontro durante le fasi di controllo proprie della Direzione Lavori, con notevoli disagi, incomprensioni e svisse che portano inevitabilmente al decadimento della qualità dell'opera che è stata oggetto di appalto. (Art.1662 del Codice Civile)

Occorre ricordare che il Direttore dei Lavori (coadiuvato, in funzione della complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori) è la figura tecnica nominata dal Committente (privato o pubblico) che ha il compito di sorvegliare l'esecuzione dei lavori, di svolgere controlli tecnici, amministrativi e contabili, garantendo la regolare esecuzione di quanto previsto dal contratto, dal progetto e dalle norme specifiche di settore.

Il collaboratore con funzioni di Direttore Operativo Antincendio assiste e coadiuva il Direttore dei Lavori nel verificare e supervisionare le lavorazioni di parti di opere da realizzare (componenti antincendio) affinché siano eseguite conformemente e nell'osservanza delle clausole contrattuali e del progetto. Tale assistente svolge compiti delegati e risponde della sua attività direttamente al Direttore dei Lavori; può essere nominato dal Committente e/o dalla Direzione Lavori e deve possedere i requisiti di Professionista Antincendio con iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art.16 comma 4 del D.Lgs 139/2006.

I COMPITI E LE MANSIONI DEL DOA

I compiti principali del Direttore Operativo Antincendio sono:

- Sopralluoghi da parte del professionista antincendio negli ambienti interessati per verificare quali delle opere indicate negli elaborati di progetto (tavole, relazioni tecniche, ecc.), nel contratto e, nel caso di attività di Categoria B e C anche nel parere espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, siano da realizzarsi o da adeguarsi.

Nota: Tutte le opere che abbiano stretta attinenza con la materia antincendio e con le successive fasi di approvazione da parte del Comando Vigili del Fuoco di competenza;

- opere che possono avere valenza edile, strutturale, impiantistica idraulica, impiantistica elettrica, ecc;

Non sono ricomprese le opere che esulano dal campo di applicazione antincendio (ad esempio: opere di rivestimento senza valenza antincendio, opere fognarie, opere per l'isolamento acustico, opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua in ambito civile e molte altre ancora).

Qualora si evidenzino delle discrepanze o delle NON conformità rispetto al progetto antincendio approvato, il DOA dovrà richiedere la revisione e/o la variante di quanto progettato, per garantire il rispetto dei requisiti previsti nel Progetto Antincendio approvato.

- Si ritiene significativo redigere un elenco delle opere legate all'ambito antincendio con individuazione eventualmente anche grafica degli interventi ed una sintesi delle prestazioni attese sulla base delle indicazioni riportate nei progetti esecutivi.

Nota: Tale documento costituisce un brogliaccio di lavoro che eventualmente può essere condiviso con il Direttore dei Lavori ma non costituisce un documento ufficiale che deve essere redatto dal DOA

- Assistenza al Direttore dei Lavori Generale per la corretta attuazione dell'opera progettata nello specifico campo di Prevenzione Incendi eventualmente secondo l'individuazione di cui all'elenco opere di adeguamento antincendio (con esclusione di elementi portanti e/o separanti con specifica resistenza al fuoco su cui occorrerà interfacciarsi con anche il Direttore Operativo delle Strutture) e sulla scorta degli specifici progetti esecutivi.

Nota: Si ribadisce che TUTTI i progetti esecutivi delle diverse discipline DEVONO già contenere le prestazioni antincendio che i diversi elementi costruttivi devono garantire

Non è compito ordinario del DOA rendere esecutivo un progetto definitivo, carente delle indicazioni, calcoli, verifiche ed altro in campo antincendio.

- Verifica delle singole opere con controllo della corrispondenza in opera rispetto sia agli specifici progetti esecutivi, al contratto e agli elaborati allegati alla Richiesta di Valutazione Progetto con le relative eventuali prescrizioni del Comando competente, con inoltre riscontro anche delle opere evidenziate nelle procedure di Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio, riportando al Direttore dei Lavori eventuali deviazioni, incompletezze, errori con opportune relazioni e/o verbali e con eventuali annotazioni, prescrizioni o avvertenze sul giornale dei lavori, proponendo soluzioni correttive e/o migliorative.

Uno dei compiti principali del DOA riguarda l'accettazione dei materiali e delle forniture antincendio nel pieno rispetto delle norme vigenti, degli standard richiesti e nel controllo della loro qualità eventualmente anche con specifiche prove di laboratorio.

Nota: Con riferimento anche all'allegato II del D.M. 7.08.2012 si individuano gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, ricompresi nell'opera e che alla fine dei lavori saranno oggetto di riscontro da parte degli enti autorizzativi sui quali il DOA dovrà porre attenzione.

Occorre evidenziare che le mansioni ordinarie del DOA **non comprendono** (se non come prestazioni professionali suppletive con apposito compenso):

- La certificazione della resistenza al fuoco delle strutture (PIN 2.2 - Cert REI o altra forma)
 - Dichiarazioni inerenti i prodotti (PIN 2.3 – Dich.Prod. o altra forma)
 - Certificazione di rispondenza e corretto funzionamento degli impianti (PIN 2.5 – CERT.IMP o altra forma)
 - Dichiarazione di non aggravio del rischio (PIN 2.6 o altra forma)
 - Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio (PIN 2.1 – Asseverazione o altra forma)
 - Certificazioni nell'ambito della sicurezza degli impianti nel rispetto del D.M. 22.01.2008 n.37
 - Certificazioni connesse alla Marcatura CE e/o a Direttive europee di settore (Macchine, Atex, ecc.)
- Determinazione delle varianti non significative per la sicurezza antincendio, tali cioè da non comportare una nuova presentazione del progetto di conformità al comando VV.F., necessarie per l'esecuzione degli interventi previsti nell'elenco e nei relativi progetti esecutivi specifici.

Nota: Con riferimento anche all'allegato IV del D.M. 7.08.2012 – modifiche sostanziali e modifiche NON sostanziali

- Verifica corrispondenza in opera di elementi portanti e/o separanti resistenti al fuoco e/o materiali/prodotti per la reazione al fuoco.

Esame in cantiere dei singoli elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco e con riferimento alle certificazioni di resistenza e relativa relazione valutativa, sulla scorta di dichiarazioni di corretta posa degli eventuali rivestimenti protettivi ed accertamento, tra gli elementi certificati e quelli posti in opera, per quanto attiene a:

- numero e posizione elementi;
- geometria degli elementi;
- materiali costitutivi;
- condizioni di carico e di vincolo;
- caratteristiche e modalità di posa e di eventuali protettivi.

Nota: Il controllo delle Certificazioni di resistenza al fuoco NON significa che queste siano da lui redatte ma consegnate da altro operatore incaricato.

Le relazioni di calcolo, le dichiarazioni di corretta posa per elementi che garantiscono la Resistenza al fuoco sono compiti delegati a specifico professionista incaricato dal Committente e/o dall'Appaltatore.

Non è compito del Direttore Operativo, se non dopo specifico incarico affidatogli, redigere gli elaborati As Built o redigere elaborati che costituiscano un "censimento" del costruito.

Il ruolo del Direttore Operativo Antincendio, se non espressamente indicato nel suo incarico, NON coincide con quello dell'ispettore di cantiere con la presenza costante e quotidiana presso il cantiere. La sua attività si concentra sul controllo DIRETTO delle lavorazioni e sul rispetto delle prescrizioni tecniche previste nei documenti contrattuali, interfacciandosi all'occorrenza con il Direttore dei Lavori, con gli Ispettori di cantiere e con il Direttore Tecnico di Cantiere individuato dall'Appaltatore.

- Assistenza alla Direzione Lavori Generale per l'interpretazione e corretta esecuzione del progetto esecutivo della resistenza al fuoco di elementi portanti e separanti (qualora ciò non fosse già previsto dal professionista impegnato sulle strutture); il DOA potrà, a suo giudizio, richiedere verifiche strumentali.

Nota: Il controllo dei requisiti di Resistenza al fuoco delle strutture NON coinvolge in alcun modo il DOA nella verifica del comportamento delle strutture in campo statico, sismico o di altra natura se non quello specifico relativo al comportamento all'azione eccezionale incendio (Rif. § 3.6 delle NTC 2018). Le verifiche strutturali fuori dal campo antincendio (Resistenza al Fuoco) dovranno essere demandate al Direttore Operativo delle strutture

- Assistenza alla Direzione Lavori durante prove di carico, prove di laboratorio, collaudi riferiti ad ambiti antincendio.
- Raccolta sistematica e completa delle dichiarazioni e/o certificazioni necessarie per la rispondenza dell'opera ai requisiti antincendio da consegnare alla Direzione Lavori, raccolta elaborati AS-Built forniti dall'appaltatore, raccolta dei libretti d'uso e manutenzione per gli impianti e le apparecchiature, raccolta di eventuali verbali di collaudo svolti dall'Appaltatore e/o altre figure nell'ambito antincendio, raccolta di documentazione fotografica ed altri riscontri eseguiti durante la realizzazione delle opere.

* * * * *

APPENDICE

A puro titolo esemplificativo si riporta un elenco di alcune delle mansioni che NON sono comprese nell'incarico ordinario del Direttore Operativo Antincendio e che qualora svolte devono trovare un compenso suppletivo sulla base dell'importanza dell'impegno profuso.

Attività NON di competenza ordinaria del DOA

Ambito edilizio e strutturale

Indagini e Rilievi delle opere già esistenti;
Restituzione grafica delle opere;
Monitoraggi delle opere esistenti;
Progettazione parziale ed esecutiva architettonica dell'edificio;
Progettazione parziale e Direzione Lavori opere infrastrutturali generali e puntuali;
Calcolo strutturale e di resistenza al fuoco (cemento armato, acciaio, ecc.);
Direzione lavori opere edili fuori dal campo di stretta pertinenza della materia antincendio;
Scelta delle finiture estetiche;
Pianificazione e progettazione della viabilità
Progettazione anche parziale urbanistica;
Redazione del computo metrico generale o parziale e liquidazione delle opere;
Gestione pratiche edilizie (SCIA edilizia, permesso di costruire);
Coordinamento sicurezza cantieri (ruolo CSP/CSE);

Impiantistica non antincendio

Indagini, Rilievi e riscontri puntuali degli impianti già esistenti;
Progettazione parziale e Direzione Lavori di impianti elettrici ordinari
Progettazione parziale e Direzione Lavori di impianti idrico-sanitari
Progettazione parziale e Direzione Lavori di impianti di riscaldamento
Progettazione parziale e Direzione Lavori di impianti HVAC (climatizzazione)
Progettazione parziale e Direzione Lavori di Impianti fotovoltaici
Progettazione parziale e Direzione Lavori di Impianti domotici
Progettazione parziale e Direzione Lavori di Reti informatiche e telecomunicazioni
Progettazione parziale e Direzione Lavori di Impianti di illuminazione ordinaria

Ambito economico e amministrativo

Definizione di Piano economico e finanziario del budget complessivo dell'opera
Analisi finanziaria del progetto
Contabilità lavori comprese le opere antincendio
Contrattualistica con fornitori
Gare d'appalto
Gestione economica del cantiere

Gestione del cantiere

Organizzazione operativa del cantiere
Pianificazione delle fasi costruttive
Coordinamento delle imprese esecutrici
Controllo avanzamento lavori (SAL)
Logistica di cantiere
Piani di Manutenzione delle opere

Ambito legale e autorizzativo generale

Gestione contenziosi
Pratiche catastali
Valutazioni notarili
Stesura del DVR nel rispetto del D.Lgs 81/2008
Stesura Piano di Emergenza nel rispetto del D.Lgs 81/2008
Formazione del personale anche in materia antincendio
Rinnovi periodici

Attività tecniche specialistiche non antincendio

Stato di consistenza degli immobili
Certificazione di Regolare Esecuzione
Collaudo statico delle strutture
Certificazione energetica (APE)
Valutazione impatto ambientale (VIA)
Acustica edilizia
Geologia e geotecnica
Topografia e rilievi catastali